



Roma.

Ministero delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE

Agli indirizzi indicati

nell'allegato elenco

Oggetto: Criteri per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Il decreto legislativo n. 34 del 2018, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, individua all'articolo 5 le "Aree escluse dalla definizione di bosco" per le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. In particolare, il menzionato articolo 5, comma 1, lettera *b*), statuisce che non rientrano nella definizione di bosco «*l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufole coltivate di origine artificiale, i noccioli e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*».

Con la presente circolare esplicativa, emanata a seguito di un'ampia concertazione, si intende meglio definire i concetti e le categorie richiamate dalla normativa primaria, al fine di evitare incertezze e contrasti nella fase di attuazione della norma.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 34 del 2018, sono da ritenersi escluse dalla definizione di bosco e, di conseguenza, sottratte al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree recanti:

- **Arboricoltura da legno:** da intendersi come «*la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale*» (articolo 3, comma 2, lettera *n*), del decreto legislativo n. 34 del 2018). Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella allegata.
- **Tartufole coltivate di origine artificiale:** da intendersi come coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali. Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella

allegata. Le tartufaie coltivate si distinguono dalle tartufaie controllate proprio in ragione dell'origine artificiale delle stesse. Infatti, le tartufaie controllate di cui all'art 3, comma 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono considerate bosco dal decreto legislativo n. 34 del 2018, qualora ne sussistano i presupposti.

- **Noccioleti:** da intendersi come gli impianti di *Corylus avellana* L., anche innestata su *Corylus colurna* L., che si intendono disposti con densità minima compresa tra 330 e 400 piante per ettaro, con sesto di impianto regolare o coerente con la morfologia dei luoghi dove sono radicati e soggetti a costanti cure colturali e periodiche lavorazioni di terreno. Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella allegata.
- **Noccioleti oggetto di ripristino colturale:** da intendersi come quei noccioleti, costituiti da piante di *Corylus avellana* L., che hanno nel loro patrimonio genetico le caratteristiche di qualità, le potenzialità produttive e di adattamento all'ambiente che le tecniche colturali debbono poi consentire di esprimere, i quali, a causa della sospensione delle cure colturali, presentano invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea e che si intende recuperare alla produzione di nocciole, dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma, come da disposizioni applicative che le stesse provvederanno ad emanare ed a comunicare alle Soprintendenze per i beni paesaggistici, con modalità da convenirsi. Fino al rilascio dell'autorizzazione ed alla comunicazione di inizio lavori, le aree mantengono la qualificazione di bosco sussistendone i presupposti. Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella allegata.
- **Castagneti da frutto in attualità di coltura:** da intendersi come i soprassuoli di *Castanea sativa* Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 200 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali (almeno una ripulitura per anno allo scopo di facilitare la raccolta ed eliminare vegetazione concorrente; almeno una potatura ogni 7 anni ed il reintegro per innesto delle piante morte quando la densità sia inferiore alle 100 piante innestate ad ettaro). Sono da considerarsi castagneti da frutto in attualità di coltura anche gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere *Castanea* con densità superiore a 150 piante a ettaro allevate con moduli colturali intensivi (periodiche lavorazioni del terreno o inerbimento artificiale, potature annuali ed eventuale irrigazione). Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella allegata.
- **Castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale:** da intendersi come quei castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una riduzione del numero di piante innestate e l'invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea, oppure cedui di castagno a bassa densità (inferiore a 500 ceppaie per ettaro) derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni, dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o

Provincia autonoma, come da disposizioni applicative che le stesse provvederanno ad emanare ed a comunicare alle Soprintendenze per i beni paesaggistici, con modalità da convenirsi. Fino al rilascio dell'autorizzazione ed alla comunicazione di inizio lavori, le aree mantengono la qualificazione di bosco sussistendone i presupposti. Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella allegata.

- **Boschi cedui a rotazione rapida:** da intendersi come gli impianti di specie arboree gestiti a ceduo su terreno agricolo e, più specificamente, *«le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola»* (articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, n. 5465). Tali superfici comprendono anche quelle inserite nei fascicoli aziendali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recanti i codici dichiarativi di cui alla tabella Agea allegata.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 34 del 2018, le Regioni possono integrare le definizioni di aree boscate e di aree assimilate a bosco in relazione a proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga diminuito il livello di tutela assicurato dal Testo unico alle superfici boscate.

Il Direttore Generale
Alessandra Stefani

